



**INTEGRAZIONE E MODIFICA DI ALCUNI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA  
DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001**

**1. NUOVI REATI AMBIENTALI**

- a) [Inquinamento ambientale \(art. 452-bis c.p.\)](#)
- b) [Disastro ambientale \(art. 452-quater c.p.\)](#)
- c) [Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività \(art. 452-sexies c.p.\)](#)
- d) [Impedimento del controllo \(art. 452-septies c.p.\)](#)
- e) [Omessa bonifica \(art. 452-terdecies c.p.\)](#)

**2. IL NUOVO FALSO IN BILANCIO**

**3. RIFLESSI SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001**

# 1

## Nuovi reati ambientali

La Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 dal 28 maggio 2015 ed in vigore dal 29 maggio 2015, affronta per la prima volta in modo unitario e sistematico il c.d. “tema ambiente” all’interno del codice penale, ivi introducendo, immediatamente dopo le fattispecie previste a tutela dell’incolumità pubblica e collocate nel nuovo titolo VI-*bis*, rubricato “*Dei delitti contro l’ambiente*”, nuove importanti figure di reati ambientali. Tali nuovi reati vanno, dunque, da un lato a colmare una lacuna, molto sentita in dottrina e sino ad ora risolta solo a livello giurisprudenziale, inquadrando in via generale gli “ecoreati” comportanti un disastro ambientale all’interno dei reati di cui all’art. 434 c.p. (*Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi*); e dall’altro si vanno ad affiancare, quali delitti, alle figure penali ad oggi previste, più che altro quali mere contravvenzioni, nel Codice dell’Ambiente (disciplinato dal D.lgs. n. 152/2006) o in altre normative di settore.

I nuovi reati previsti sono i seguenti:

- a) **Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)**, che punisce la condotta dolosa o colposa di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili (i) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, o (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Le sanzioni previste sono la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro. In ipotesi di condotta colposa, le sanzioni sono diminuite fino a 2/3 (**art. 452-*quinqües* c.p.**). Inoltre, se a seguito di una condotta di inquinamento ambientale, e quale conseguenza non voluta dal reo (c.d. reato preterintenzionale), deriva una lesione personale o la morte di persone, la pena della reclusione può essere aumentata, a seconda dei casi, fino a 20 anni (**art. 452-*ter* c.p.**);
- b) **Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)**, che punisce la condotta dolosa o colposa di chi abusivamente commette un disastro ambientale, consistente (i) in una alterazione dell’equilibrio di un ecosistema, irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o (ii) in una rilevante offesa alla pubblica incolumità (in termini di estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero in considerazione del numero delle persone offese o esposte a pericolo). La pena è aumentata quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La sanzione prevista è la reclusione da 5 a 15 anni, fatta eccezione per i casi di condotta colposa, in cui le sanzioni sono diminuite fino a 2/3 (**art. 452-*quinqües* c.p.**);
- c) **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)** che sanziona chi traffica o si disfa, in modo illegittimo ed abusivo, di materiale ad alta radioattività, con la reclusione fino a 6 anni ed una multa fino a 50.000 euro. La pena è aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o sottosuolo, o di un ecosistema, nonché in caso di pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone;
- d) **Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.)**, che punisce con la reclusione fino a 3 anni la condotta dolosa di impedimento, intralcio, elusione dell’attività di vigilanza o dei controlli ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero nel caso di compromissione degli esiti;
- e) **Omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.)** che sanziona chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non

provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, prevedendo la reclusione fino a 4 anni e la multa da 20.000 ad 80.000 euro.

È previsto, inoltre, un incremento delle pene in tutti i casi di associazione a delinquere o di stampo mafioso finalizzata alla commissione dei predetti nuovi "ecoreati" (**art. 452-octies c.p.**).

Infine, nel caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, illecito impedimento del controllo ed illeciti ambientali commessi tramite un'associazione a delinquere o un'associazione di stampo mafioso è ordinata, ai sensi dell'**art. 452-undecies c.p.**, la confisca del prodotto o del profitto del reato o delle cose che servirono a commettere il reato, beni che vengono vincolati ai fini della bonifica dei luoghi. L'istituto della confisca non trova, tuttavia, applicazione qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Dalla descrizione letterale dei predetti nuovi reati ambientali, ed in particolare delle tre principali condotte criminose di inquinamento ambientale, disastro ambientale e di traffico o abbandono di materiale radioattivo, emerge chiaro come ai fini della configurazione dei reati in questione sia necessaria l'esistenza da un lato di un danno ambientale e dall'altro di una condotta "abusiva", da intendersi, secondo le opinioni maggioritarie, quale condotta posta in essere in assenza o in violazione di autorizzazioni amministrative o sulla base di titoli illegittimi o scaduti, o in modo non conforme alla normativa. Non appare, quindi, chiara la punibilità di condotte colpevoli e dannose per l'ambiente, perpetrate, tuttavia, sulla base di legittimi atti autorizzativi rilasciati ad es. da una Pubblica Amministrazione.

Al fine, poi, di una maggiore repressione dei predetti reati, la norma allunga, integrando e modificando l'art. 157 c.p., i relativi termini di prescrizione dell'azione penale, aumenta le relative pene ma concede la possibilità del c.d. "ravvedimento operoso", istituto che prevede la possibilità di ottenere uno sconto di pena dalla metà a due terzi per colui che (i) si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero che (ii) aiuta concretamente l'Autorità di Polizia o l'Autorità Giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Il nuovo provvedimento normativo aumenta ed inasprisce anche le **responsabilità e le relative sanzioni a carico degli enti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001** a seguito della commissione di reati ambientali commessi nel loro interesse. E ciò, da un lato, nella consapevolezza che i rischi maggiori per il bene ambiente spesso derivano da spregiudicate scelte imprenditoriali ed economiche di taluni operatori e, dall'altro, con il precipuo obiettivo di stimolare l'affermazione di politiche aziendali che riescano a conciliare il rispetto del territorio e dei cittadini con le esigenze di profitto. A tal fine, la Legge n. 68/2015 qui in commento ha integrato e modificato l'**art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001**, mediante l'estensione della responsabilità degli enti anche per i citati nuovi delitti ambientali (e, in particolare, in caso di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ed illeciti ambientali commessi tramite un'associazione a delinquere o un'associazione di stampo mafioso).

All'interno del suddetto art. 25-undecies viene, infine, introdotto anche un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale nei casi di condanna per i più gravi delitti ambientali previsti, e cioè per quelli di inquinamento e disastro ambientale, si applicano all'ente, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche le sanzioni interdittive per un periodo non superiore ad un anno nel caso di inquinamento ambientale. Tali sanzioni possono avere un impatto considerevole sulle

imprese, perché possono comportare, come noto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001: (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[torna su](#)

---

## 2

### Il nuovo falso in bilancio

Il c.d. "Disegno di Legge Anticorruzione", approvato in via definitiva dal Parlamento lo scorso 22 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 30 maggio 2015 (Legge 27 maggio 2015, n. 69) ed in vigore dal 14 giugno 2015, ha introdotto una serie di importanti modifiche normative finalizzate a reprimere maggiormente taluni fenomeni corruttivi di varia natura e tipologia, in particolare nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, dell'associazione a delinquere di tipo mafioso e dei delitti di false comunicazioni sociali (c.d. falso in bilancio).

Come detto, l'intento del Legislatore attraverso le predette recenti modifiche normative è stato principalmente quello di riscrivere in chiave preventiva determinate condotte penalmente rilevanti e, conseguentemente, inasprire in un'ottica più punitiva le relative pene e sanzioni.

Con particolare riferimento al **c.d. reato di falso in bilancio**, tuttavia, la novella normativa non si è limitata soltanto ad irrigidire l'apparato sanzionatorio a carico dei responsabili - siano essi persone fisiche o anche persone giuridiche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 - ma, sempre in un'ottica maggiormente preventiva e punitiva degli illeciti in questione, ha anche ridefinito e sostanzialmente modificato i caratteri tipici del falso in bilancio quali emergenti dagli artt. 2621 e 2622 del codice civile.

Il c.d. "Disegno di Legge Anticorruzione", infatti, in primo luogo ha inasprito le sanzioni per i responsabili con un'oculata distinzione, basata sulla natura e sulla rilevanza degli interessi in gioco, fra società quotate e società non quotate; in secondo luogo, ha radicalmente trasformato la natura del falso in bilancio, da reato essenzialmente di danno in un reato di pericolo; ha, altresì, mutato l'oggetto sostanziale della condotta rilevante ai fini della configurazione dell'illecito, consistente ora nella consapevole esposizione in bilancio di "fatti materiali" falsi, senza alcun riferimento alle valutazioni contabili; ha, infine, introdotto un nuovo sistema di attenuanti e cause di non punibilità (in seguito all'eliminazione delle precedenti soglie di punibilità), che richiederanno, con ogni probabilità, un incremento determinante della discrezionalità valutativa del giudice nella fattispecie concreta.

L'**art. 2621 c.c.** prevede, in particolare, relativamente alle società non quotate in un mercato regolamentato, la reclusione da 1 a 5 anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il nuovo **art. 2621-bis c.c.** prevede, poi, sempre per le società non quotate, una pena ridotta per i fatti definiti "di lieve entità" (circostanza attenuante), tenuto conto della natura e delle

dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Il nuovo **art. 2621-ter c.c.** prevede, infine, nel caso di false comunicazioni nelle sole società non quotate, l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, recentemente introdotta, in termini generali, con l'art. 131-*bis* c.p..

Con riferimento, invece, alle società quotate, il nuovo **art. 2622 c.c.** sanziona con la reclusione da 3 a 8 anni gli stessi soggetti di cui all'art. 2621 c.c. i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

A seguito di una prima analisi delle novità normative sopra descritte, è possibile evidenziare come il Legislatore abbia, come detto, previsto a fronte degli illeciti in questione delle sanzioni più gravi rispetto al passato, soprattutto con riguardo alle società quotate, in considerazione della maggiore importanza degli interessi coinvolti in relazione a queste ultime. E ciò sebbene restino da valutare gli effetti e la portata pratica dei meccanismi di attenuazione o esclusione della pena sopra descritti che potrebbero di fatto ridurre il potenziale sanzionatorio delle nuove norme.

La maggiore gravità dell'apparato sanzionatorio è, tuttavia, tale da rendere conseguentemente inapplicabile alle società quotate la c.d. causa di non punibilità in caso di particolare tenuità del fatto, da poco introdotta con il nuovo art. 131-*bis* del codice penale (a seguito dell'emanazione del D.lgs. 16/03/2015, n. 28) e richiamato, per le sole società non quotate, dal citato art. 2621-*ter* c.c.

A tale ultimo proposito, infatti, ai fini dell'applicazione della predetta causa di non punibilità, la pena detentiva prevista per l'illecito verificato non deve essere superiore a 5 anni, mentre la pena massima per le false comunicazioni nelle società quotate è pari ad 8 anni; devono, tuttavia, ricorrere altri due fondamentali requisiti per poter beneficiare della causa di non punibilità: la non abitualità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa al bene giuridico tutelato, valutata in relazione alla modalità della condotta e tenendo conto dell'esiguità del danno o della scarsa gravità del pericolo generato.

Con riferimento, invece, alla condotta rilevante, appare certamente degna di nota l'eliminazione di ogni riferimento alle "valutazioni" contabili o finanziarie, essendo ora rilevanti soltanto i "fatti materiali" non rispondenti al vero, per cui un errore commesso nei processi valutativi delle poste di bilancio (ad es. con riferimento alle rimanenze, alle partecipazioni in altre società o ai crediti) non dovrebbe più avere rilevanza penale.

Le nuove fattispecie di reato, inoltre, sia che siano riferibili alle società non quotate che a quelle quotate, richiedono che le condotte di esposizione o di omissione di fatti materiali non rispondenti al vero siano concretamente idonee ad indurre altri in errore. Tali delitti, quindi, da un lato si configurano come reati di pericolo e non di danno (in quanto, sebbene la previsione della non punibilità in caso di tenuità del fatto lasci presumere che, di norma, tali illeciti saranno puniti in presenza di un danno effettivo e rilevante, non è tuttavia formalmente necessario provare l'effettivo nocumento derivato dalle condotte contabili illecite); dall'altro sembrano perseguibili a titolo non di dolo specifico ma più semplicemente di dolo generico o addirittura anche di dolo eventuale.

Appare, altresì, doveroso segnalare come la circostanza che la nuova normativa entrata in vigore il 14 giugno 2015, e quindi prima del completamento delle attività di approvazione dei bilanci del 2014, possa determinare possibili difficoltà interpretative in ordine all'applicazione

effettiva delle nuove disposizioni ai bilanci in corso di approvazione.

Un altro punto fondamentale della novella è, infine, l'eliminazione del sistema delle soglie di punibilità (ancorché sia rimasto il riferimento alla "rilevanza" dei fatti), con il passaggio al sistema delle attenuanti per fatti di lieve entità e della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa. Il precedente sistema delle soglie di punibilità, infatti, era stato in passato tanto criticato soprattutto con riferimento alle società di più grandi dimensioni, per le quali di fatto finiva per lasciare potenzialmente impuniti illeciti contabili che potevano essere comunque quantitativamente rilevanti; deve, tuttavia, osservarsi come tale modifica rischi di attribuire una forse eccessiva discrezionalità al giudice cui è affidata la concreta valutazione circa la reale offensività dell'azione o dell'omissione. Nei fatti avviene cioè il passaggio da un parametro valutativo oggettivo quale era quello fondato sulle soglie di punibilità ad un altro ora fondato su una valutazione discrezionale del giudice, ancorché legata all'analisi ed alla ponderazione di fatti in sé considerabili oggettivi, quali ad es. la natura e le dimensioni della società o la tipologia e le caratteristiche della condotta posta in essere.

Con riferimento, infine, alla **responsabilità amministrativa e penale degli enti** nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso un reato di falso in bilancio, il medesimo provvedimento normativo ha introdotto delle importanti modifiche all'**art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001** avente ad oggetto i c.d. reati societari, che innalzano le sanzioni a carico dell'ente coinvolto nel modo seguente: (i) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 c.c., è ora prevista una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote; (ii) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis c.c., è ora prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote; (iii) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 c.c., è infine prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

[torna su](#)

---

## 3

### Riflessi sul Modello di organizzazione e gestione di cui al D.lgs. n. 231/2001

Gli interventi normativi in esame comportano certamente, come sopra evidenziato, importanti novità in tema di responsabilità amministrativa e penale degli enti e delle persone giuridiche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001; le imprese sono quindi ora chiamate a prenderne atto al fine di procedere nella valutazione di ogni eventuale opportuno aggiornamento, adeguamento ed integrazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, previa una nuova e più ampia mappatura dei rischi.

[torna su](#)

#### DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie